

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2018.

Il giorno 7 giugno 2018 alle ore 11.00, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

la seguente ipotesi di accordo per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018.



La Delegazione di parte pubblica

Carla Stefania RICCARDI

Alessandra MORANDINI

Stefania FANIZZI

Christine PERRIN



 ESSENTE
 ESSENTE

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL




CISL/FP

SAVT/FP

UIL/FPL

CONAPO

FIALP/SIVDER



 CRETIER MAURO

 NON SOTTOSCRIVE
 PASQUALE MASSIMO

TITOLO I APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 2 Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

TITOLO II RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE


Art. 3 Ripartizione del FUA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale verrà così ripartito:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 574.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 207.584,68
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 350.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 1.463.223,77
TOTALE	€ 2.594.808,45

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 19.200,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 41.001,84
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 100.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 352.321,16
TOTALE	€ 512.523,00


Ar 2

Art. 4

Attività per particolari esigenze di servizio

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
 - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento;
 - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. In relazione alla durata si stabilisce che, qualora la particolare situazione non abbia carattere di continuità nell'anno, ma si verifichi solo in alcune giornate, la relativa indennità dovrà essere erogata nella misura di € 8,00 per ogni giornata di attività prestata e comunque nel limite massimo dell'importo complessivo riconosciuto.
3. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le valutazioni relative alle singole attività da lui conferite e il numero delle giornate in cui è stata svolta l'attività.

TITOLO III PRONTA DISPONIBILITA'


Articolo 5

Compenso per la pronta disponibilità

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, è disponibile all'effettuazione del servizio di sgombero neve e di vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.
2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	40
Da 36 a 70 ore	80
Da 71 a 105 ore	115
Da 106 a 140 ore	155
Da 141 a 175 ore	190
Da 176 a 210 ore	230

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.



Articolo 6

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2. lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro l'anno. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.

Articolo 7

Ferie

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

Articolo 8

Periodo massimo di lavoro

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
 - a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le quindici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
 - b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

Articolo 9


Riposo giornaliero

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

Articolo 10

Piano annuale di lavoro

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a stylized signature on the right, with the number 4 written below it.


Articolo 11
Orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

TITOLO IV
DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI
NORMATIVE

Art. 12
Indennità di ordine pubblico

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 4 dell'Accordo del 07.12.2017, viene erogata l'indennità di ordine pubblico la quale è riconosciuta, al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta avente qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ogni qualvolta sia chiamato, tramite ordinanza della Questura, a partecipare ai servizi di ordine pubblico.
2. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 26,00.
3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 13,00.
4. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
5. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).
6. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
7. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete per il servizio di ordine pubblico prestato in località diversa dalla ordinaria sede di servizio.
8. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

9. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.
10. Le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato per la prestazione della specifica funzione all'Amministrazione regionale, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. Comunque l'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.

La Delegazione di parte pubblica

- Carla Stefania RICCARDI
- Alessandra MORANDINI
- Stefania FANIZZI
- Christine PERRIN

Luigi
Alessandro Forchini
ASSENTE
ASSENTE

La Delegazione di parte sindacale

- FP/CGIL
- CISL/FP
- SAVT/FP
- UIL/FPL
- CONAPO
- FIALP/SIVDER

Luigi
Roberto
Giulia
Roberto
NON SOTTOSCRIVE
Roberto

NOTA A VERBALE:

FP CGIL SOTTOSCRIVE, CON LA RISERVA
 SULL' ART. 8 E DEL C. 2 DELL' ART. 3;

NON CONCORDE SULL' ART. 8; IN ATTESA DELLO SVILUPPO
 CONTRATTUALE DI PRIMO LIVELLO SU V.F. E C.F.

Luigi

NOTA A VERBALE: Il SAVT-FP non condivide la mancata individuazione dell'incolumazione del disagio in trasferta e invita l'Amministrazione a convocare urgentemente un confronto al fine di consentire una maggiore trasparenza nel decidere gli orari di lavoro e l'ipotesi di incrementare le risorse economiche del personale interessato.

FUA 2018 - AMMINISTRAZIONE REGIONALE (Giunta e Consiglio)

Fondo Unico Aziendale voci	Valore generale	Quota	tot dipendenti Giunta e Consiglio
FUA	€ 2.594.808,45	→ € 1.255,35	* 2.067

Salario di risultato	€ 707,90	€ 1.463.223,77
Progetti di gruppo 8%		€ 207.584,68
PPO		€ 574.000,00
Attività per particolari esigenze		€ 350.000,00
Indennità art. 162		€ 0,00
TOTALE		€ 2.594.808,45

scarto da destinare a salario di risultato € 1.463.223,77

FUA 2018 - CORPO VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE

Fondo Unico Aziendale voci	Valore generale	Quota	tot dipendenti CVF e CFVD
FUA	€ 512.523,00	→ € 1.503,00	* 341

Salario di risultato	€ 1.033,20	€ 352.321,16
Progetti di gruppo 8%		€ 41.001,84
PPO (valore 2017)		€ 19.200,00
Attività per particolari esigenze		€ 100.000,00
Indennità art. 162		€ 0,00
TOTALE		€ 512.523,00

scarto da destinare a salario di risultato € 352.321,16